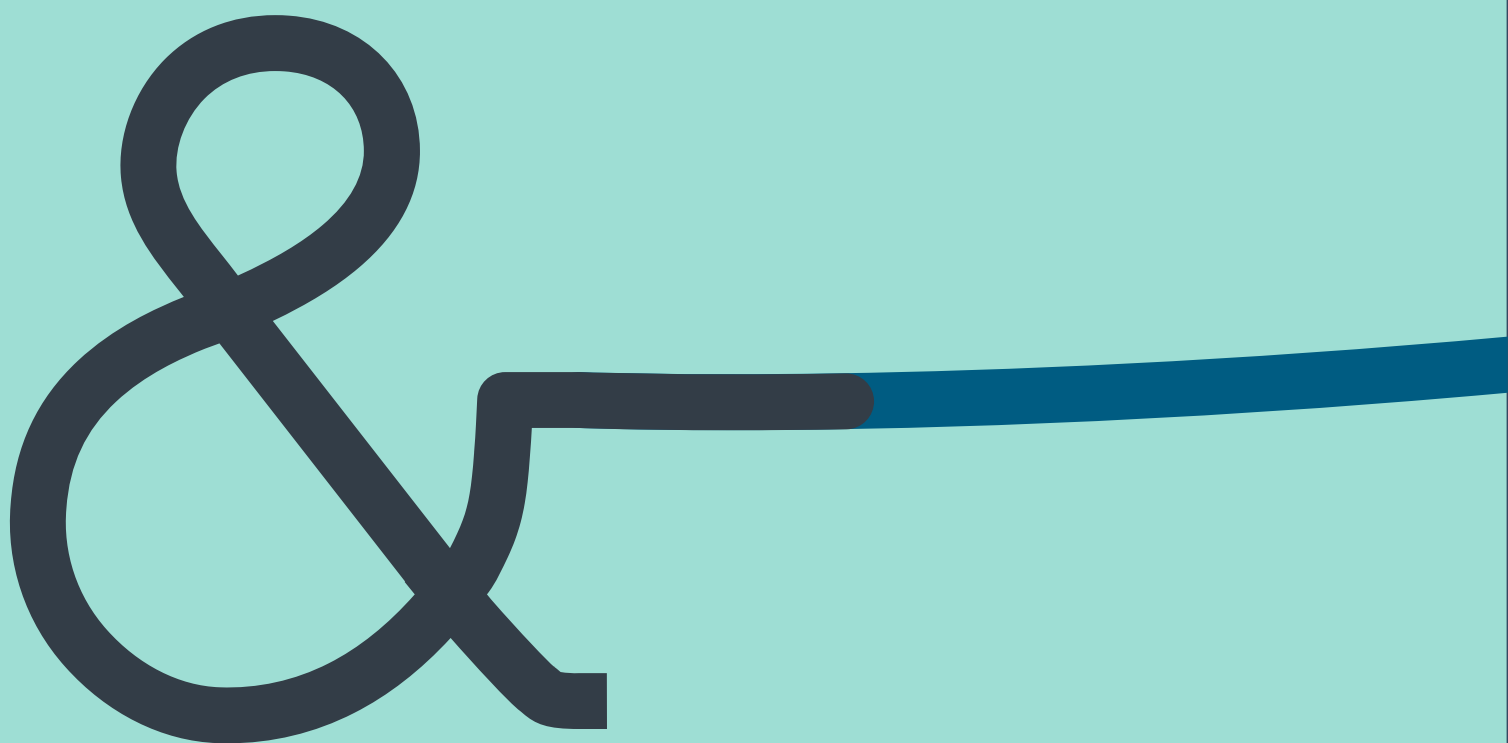


Bird & Bird

Data Center e Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale: tra linee guida MASE e Decreto Legge Ambiente n. 153/2024

Ottobre 2024



Data Center e Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale: tra linee guida MASE e Decreto Legge Ambiente n. 153/2024

Con il Decreto n. 257 del 02/08/2024 della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) adotta le “Linee Guida per le procedure di valutazione ambientale dei Data Center”.

Le Linee Guida, da leggere in coordinamento con le Linee Guida SNPA 28/2020 relative in generale agli studi di impatto ambientale per tutti i settori di applicazione del procedimento di Valutazione Impatto Ambientale (VIA), vorrebbero indicare i principali aspetti relativi alle procedure di *Screening* VIA e VIA relative ai progetti di *Data Center*, descrivendo gli elementi da considerare e le metodologie applicabili nel settore specifico ai fini della valutazione degli impatti ambientali dell'infrastruttura.

Le Linee Guida in commento prendono in considerazione un elenco di aspetti progettuali, ambientali, sanitari, socio-economici, relativi alla tutela ecologica e alla biodiversità, i rischi esogeni, quelli anomali o accidentali, il paesaggio e i beni culturali, il tema degli impatti cumulativi, quello delle misure di mitigazione e compensazione, il *decommissioning* ed il restauro ecologico, nonché il piano di monitoraggio ambientale. Per ciascuno di tali aspetti indicano una serie di elementi che il proponente dovrebbe sviluppare nel predisporre la propria istanza di *Screening* VIA o di VIA.

È importante tenere in considerazione che il MASE precisa inoltre che, le procedure di *Screening* VIA e VIA necessitano, in tutti i casi in cui ciò sia possibile, di un'analisi preventiva, unitaria e contestuale delle opere e di tutte le ricadute sull'ambiente, che non può essere elusa attraverso il frazionamento artificioso dei progetti. Quanto precede assume una particolare rilevanza nell'ambito dei c.d. campus di *Data Center* dove più operatori utilizzano le medesime infrastrutture.

Sottolinea inoltre che, nel caso in cui il progetto relativo al *Data Center* comprenda più categorie d'opera sottoposte a valutazione ambientale, le stesse dovranno essere valutate congiuntamente in un'unica procedura.

Valutazione degli Impatti Cumulativi, anche se meramente potenziali. Applicabile sia a *Screening* VIA che a VIA

Le Linee Guida MASE sottolineano inoltre la necessità della valutazione degli impatti cumulativi, anche se meramente potenziali e connessi alla presenza di altre e diverse attività sul territorio in cui insiste il progetto.

Tale valutazione, precisano le Linee Guida, deve essere eseguita per le emissioni in atmosfera, per il rumore, per le radiazioni ionizzanti e i campi elettromagnetici, per i bilanci idrici, per il paesaggio e gli ecosistemi, per le visuali paesaggistiche e il patrimonio culturale, per la natura e la biodiversità, per la salute e la pubblica incolumità, per il suolo e il sottosuolo, utilizzando i dati rinvenibili dalle documentazioni rese disponibili dalle pubbliche amministrazioni.

Sotto questo profilo, possiamo prevedere che, come accaduto con le Linee Guida adottate dalla Regione Lombardia, le Regioni adotteranno dei criteri di localizzazione che andranno considerati preliminarmente nella progettazione (vedi ad esempio il punto 5 “*indirizzi per la localizzazione dei Data Center*” delle Linee Guida adottate dalla Lombardia il 24 giugno 2024).

Tali criteri potranno forse spingersi, *de jure condendo* e come ad esempio accaduto per altre tipologie di infrastrutture (vedi ad esempio il caso gli impianti di gestione dei rifiuti), a definire a priori l'accettabilità degli impatti cumulativi con le altre ed eventualmente diverse attività già insistenti sul territorio.

Screening VIA

La Verifica di assoggettabilità a VIA è volta a verificare se il progetto non determina potenziali impatti significativi sull'ambiente e può essere escluso dal procedimento VIA. Tale sistema di valutazione è previsto se la potenza installata dei gruppi elettrogeni di emergenza, considerata in forma aggregata, è compresa tra i 50 e 150 MW termici e, qualora la verifica sui potenziali impatti significativi sull'ambiente abbia esito negativo, termina con un provvedimento di esclusione della necessità di VIA oppure con un provvedimento che afferma la necessità di avvio della procedura di VIA.

Con Decreto Legge n.153/2024 “Disposizione urgenti la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimento di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico” viene novellato e ulteriormente sviluppato il procedimento di Screening VIA.

La novella normativa inserisce le seguenti novità nell'art. 19 del d.lgs.n.152/2006:

- possibilità per l'Autorità competente, scaduti i termini per le osservazioni del pubblico, di chiedere al proponente chiarimenti ed integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto a VIA entro 15 giorni;
- nel caso vengano formulate le richieste di chiarimenti ed integrazioni di cui sopra, il proponente ha al massimo 30 giorni per rispondere e l'assenza di risposta o la risposta tardiva comporta per l'Autorità competente l'obbligo di respingimento della domanda e l'archiviazione del procedimento;
- il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato decorsi 60 giorni dalla chiusura della consultazione del pubblico, oppure decorsi 45 giorni nel caso siano stati richiesti i chiarimenti e le integrazioni di cui sopra;
- il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, qualora termini con l'esclusione della necessità di VIA, in analogia con quanto già previsto per il provvedimento di VIA ha efficacia per la durata indicata nel provvedimento finale che non può essere inferiore a 5 anni. Decorsa l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento va reiterato, salve ipotesi particolari precisate dalla norma.

VIA

La valutazione di impatto ambientale è volta ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali del progetto, se la potenza installata dei gruppi elettrogeni di emergenza, considerata in forma aggregata, è superiore a 150 MW termici. La procedura si applica anche ai progetti con soglia inferiore sottoposti a Screening VIA conclusosi con la verifica della necessità di procedere con VIA.

In particolare, con riferimento alla matrice “Paesaggio e beni culturali” il MASE precisa che, dovrà essere sviluppata un'analisi di impatto visivo con foto-simulazioni idonea a dare atto delle attenzioni poste ai fini dell'integrazione del progetto con la componente naturalistica, fisica, morfologica e infrastrutturale del paesaggio, privilegiando *nature based solutions* e soluzioni progettuali che possano essere occasione di miglioramento percettivo e funzionale, oltre alla necessità di verificare la potenziale presenza di reperti archeologici.

Con Decreto Legge n.153/2024 “*Disposizione urgenti la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimento di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico*” viene novellato il procedimento di VIA.

La novella normativa inserisce le seguenti novità in materia di VIA nell’art. 25 del d.lgs.n.152/2006:

- in caso di dissenso del Ministero della Cultura e di devoluzione della decisione al Consiglio dei Ministri ex art. 5 comma 2 lett. c *bis* della l.n.400/1988 con superamento del parere negativo del MIBAC, la delibera del Consiglio dei Ministri sostituisce ad ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole che comprende l’autorizzazione paesaggistica;
- in ogni caso di procedimenti di VIA di competenza statale la delibera del Consiglio dei Ministri che risolve il dissenso delle Amministrazioni sostituisce ad ogni effetto il provvedimento di VIA.

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, potete contattare i nostri professionisti del dipartimento *Real Estate* avv. Antonella Ceschi, avv. Antonio Castorina e del dipartimento *Regulatory & Administrative* avv. Paola Bologna ai contatti sottoindicati.

Contatti



Antonella Ceschi

Partner

+390669667000

antonella.ceschi@twobirds.com



Antonio Castorina

Associate

+390230356000

antonio.castorina@twobirds.com

twobirds.com

Abu Dhabi • Amsterdam • Beijing • Bratislava • Brussels • Budapest • Casablanca • Copenhagen • Dubai • Dublin • Dusseldorf • Frankfurt • The Hague • Hamburg • Helsinki • Hong Kong • London • Lyon • Madrid • Milan • Munich • Paris • Prague • Rome • San Francisco • Shanghai • Shenzhen • Singapore • Stockholm • Sydney • Tokyo • Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA) with SRA ID497264. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.